



**DECISIONE DI CONTRARRE**  
n. 54 del 22/6/26

**OGGETTO:** Procedura aperta ex artt. art 59 e art. 71 del codice dei contratti (D.lgs. 36/2023) per Accordo Quadro con unico operatore economico, per l'affidamento del servizio di smaltimento e demilitarizzazione di munizioni e manufatti esplosivi di classe I per le esigenze di Agenzia Industrie Difesa.

**IL DIRETTORE**

**VISTI**

La "legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato", di cui al R.D. 18/11/1923 n. 2440 e ss.mm. ed il "Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato", di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827;  
Il D.lgs. 18/03/2010 n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare", il D.P.R. 15/03/2010 n. 90 "Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in Materia di Ordinamento Militare" e le Istruzioni Tecnico-Amministrative del Ministero della Difesa;  
La L. 31/12/2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), e successive modifiche ed integrazioni;  
La legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;  
Il D.P.R. 28/12/2000 nr. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa";  
Il D.lgs. 6/09/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"  
Il D.lgs. 30/03/2001 nr. 165, norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
Il D.lgs. 07/03/2005 nr. 82, Codice dell'ordinamento digitale;  
La Legge 27/12/2006 nr. 296 art. 1, commi 449-450, rispetto delle convenzioni e obbligo di ricorso al mercato elettronico;  
Il D.lgs. 81/2008, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare la Determinazione AVCP n.3 del 05/03/2008 relativamente alla predisposizione del documento unico dei rischi da interferenze;  
La Legge 13/08/2010 nr. 136 artt. 3-7, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed accertamenti fiscali;  
La Legge 23/12/2014 nr. 190 art. 1, comma 629, lettera b, disposizioni in materia di "Split Payment";  
Il D.M. 03/04/2013 nr. 55, regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244;  
Il D.lgs. 31/03/2023 nr. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78;  
il riparto degli incentivi di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023;

**DATO ATTO**

che le procedure di affidamento sono espletate nel rispetto degli atti di programmazione dell'Agenzia Industria Difesa;

**VISTO**

Il Decreto del Ministro della Difesa del 13/05/2022, con il quale è stato approvato il regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Industria Difesa;

**VISTA**

La Convenzione sottoscritta 2025/2027 tra il Ministero della Difesa e l'Agenzia Industrie Difesa;

**CONSIDERATO**

l'Ufficio Generale Attività Commerciale e Sviluppo Mercati con lettera prot. nM\_D AF47957 REG2026 0005325 del 20/04/2026, ha predisposto un capitolato tecnico contenente le specifiche del servizio in questione, quale documento propedeutico all'avvio di una procedura di gara

aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del Codice, con durata di anni 2 (due) nell'ambito di un Accordo Quadro;

**CONSIDERATO** che, come dichiarato dal succitato Ufficio, la necessità deriva dal fatto di una potenziale commessa che interesserà AID per la distribuzione di colpi da mortaio da 120mm non più impiegabili dell'Esercito francese e non lavorabili internamente;

**TENUTO CONTO** che l'art. 59 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche "Codice") prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti, di stipulare un Accordo Quadro (di seguito AQ), attraverso il quale, l'operatore economico (appaltatore), si obbliga ad accettare ordinativi di fornitura, aventi valore di contratti applicativi dell'AQ stesso, emessi dalla stazione appaltante per l'effettuazione dei servizi oggetto di gara. L'AQ per espressa previsione normativa, non può avere durata superiore ad anni 4 (quattro). Ciò non vuol dire che la durata del singolo contratto applicativo, non possa superare il termine massimo di durata dell'AQ, fermo restando l'evenienza che lo stesso sia stipulato entro il termine di vigenza dell'AQ medesimo;

**TENUTO CONTO** che l'AQ è uno strumento flessibile che consente di definire le prestazioni ed il soggetto aggiudicatario, che potrà essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo dell'AQ, complessivamente stimato. Ciò consente un risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria con la stipula di un contratto applicativo, in tal modo evitando l'indizione di molteplici appalti e conseguente parcellizzazione della spesa;

**TENUTO CONTO** che lo strumento dell'AQ, ed in particolare l'AQ "Completo", nel quale sono disciplinate tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi può utilmente essere impiegato per il servizio in oggetto, poiché consente l'attuazione nella massima flessibilità organizzativa e non obbliga l'Amministrazione a suo utilizzo, nel caso in quest'ultima decida di ricorrere ad altre e diverse procedure di reclutamento del personale o di non procedere al alcun reclutamento;

**CONSIDERATO** che l'aggiudicazione e la stipula dell'AQ non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore, costituendo l'AQ unicamente il documento base per la regolamentazione degli specifici ordinativi di fornitura. Conseguentemente l'Amministrazione non è tenuta a formalizzare ordinativi di fornitura applicativi del presente AQ, escludendosi espressamente che il fornitore possa avanzare sul punto diritti o pretese di sorta;

**CONSIDERATO** che il valore a base di gara, per un AQ della durata di due anni è stato individuato in € 6.000.000,00;

**DATO ATTO** che l'art. 17, co. 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede, che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, in conformità al proprio ordinamento, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** l'art. 15 co. 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede la nomina, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, di un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la fase di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

**VISTO** l'art. 15 co. 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per la fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento e che le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;

**PRESO ATTO** che così come ribadito dall'ANAC nel parere 33/2024 il D.lgs. 36/2023 ha ridisegnato la figura del RUP, mantenendo la centralità del ruolo, ma ridefinendo lo stesso come responsabile unico "di progetto" e non più di "procedimento" come nel previgente assetto recato dal d.lgs. 50/2016 introducendo in tal modo, la figura del responsabile di una serie di fasi preordinate alla piena realizzazione di un intervento pubblico;

**CONSIDERATO** che l'art. 15 del D.lgs. 36/2023 ribadisce in maniera univoca l'unicità del RUP anche quando a norma del comma 4 del citato articolo è consentita la nomina di un responsabile per la fase di programmazione progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi delle disposizioni normative richiamate, il Responsabile unico di progetto è investito di una primaria funzione, ossia quella di assicurare la piena realizzazione dell'intervento, dalla fase di programmazione alla completa esecuzione dello stesso.

- TENUTO CONTO** altresì che nello svolgimento di tali compiti, vista la complessità degli stessi, il Rup può essere coadiuvato dai responsabili di fase di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- CONSIDERATO** che nel caso di nomina dei responsabili di fase, come sottolineato, altresì, nella Relazione Illustrativa del Codice "Tale opzione presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica".
- CONSIDERATO** quindi che in caso di nomina dei responsabili di fase, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti.
- PRESO ATTO** altresì che l'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 nell'individuare le funzioni del RUP delinea solo in via residuale i compiti del responsabile della fase di affidamento nell'art. 7 del citato allegato, consistenti nello specifico nella verifica della documentazione amministrativa (art. 7 comma 1 lett. a dell'All. I.2 del D.lgs. 36/2023) e nella richiesta del CIG per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici dell'ANAC (art. 6 comma 2 lett. 1 dell'All. I.2 del D.lgs. 36/2023);
- PRESO ATTO** che la spesa è stata individuata nel budget per gli anni 2026/2027;
- ATTESO** che non vi sono convenzioni stipulate dalla Consip che consentano di soddisfare l'esigenza sopra indicata e che si intende pertanto avviare sulla Piattaforma ASP del portale "Acquisti in rete" del MEF, una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023;
- RILEVATO** che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si applicano tutte disposizioni in materia di contratti pubblici;
- CONSIDERATO** che la procedura in questione comporta il pagamento del contributo pari a € 880,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai sensi della delibera n. 598 del 30/12/2024 e ss.mm.ii. della suddetta Autorità;
- DATO ATTO** che il Direttore dell'Agenzia Industrie Difesa, esercita il potere di spesa e le correlate potestà autorizzatorie anche nei confronti di tutte le unità produttive dipendenti;
- RILEVATO** che, per quanto non indicato nel presente provvedimento, si applicano tutte disposizioni in materia di contratti pubblici;

#### DECIDE

1. il soddisfacimento dell'esigenza in oggetto mediante ricorso alla procedura aperta ex articolo 71 del D.lgs. 31.03.2023, n. 36 da effettuarsi in modalità Application Server Provider (ASP) ed in conformità alle prescrizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023, di durata biennale ad esaurimento dell'importo contrattuale, da aggiudicare ad unico operatore;
2. il valore dell'Accordo Quadro è pari ad euro 6.000.000,00;
3. che la quota massima degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 è pari a € 80.130,00;
4. **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 15 co. 1 e dell'All. I.2 del D.lgs. n. 36/2023 Responsabile Unico del Progetto il Capo Ufficio Generale Attività Commerciale e Sviluppo Mercati Brig. Gen. Massimo BOSCHETTO;
5. **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 7 dell'All. I.2 D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 565, co. 1 lett. c, del TUOM, Responsabile per la Fase di Affidamento, il Ten.Col. CCrn Valerio IACUELLI;
6. **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 8 dell'All. I.2 del D.lgs. n. 36/2023, DEC il 1° Lgt. Fabrizio DE IORIS;
7. di dare atto, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, nr. 36 articolo 20, alla pubblicazione del presente provvedimento.

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
Fiammetta SALMONI

VISTO:  
**Il Capo Ufficio Attività Contrattuale**  
Ten. Col. C.C.r.n. Valerio IACUELLI



